



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: OTTOBRE 2021

ANNULLAMENTO DEBITI EQUITALIA IMPORTO RESIDUO SOTTO I 5000 EURO

Come noto, il c.d. "Decreto Sostegni" ha introdotto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010. Il beneficio spetta ai soggetti con un reddito imponibile 2019 non superiore a € 30.000

Prassi:

Entro il 20.8.2021

L'Agente della riscossione ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo al 23.3.2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi debiti di importo residuo alla predetta data fino a € 5.000, risultanti dai carichi affidati nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2010.

Entro il 30.9.2021

L'Agenzia delle Entrate, per consentire all'Agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorre il requisito reddituale, restituisce a quest'ultimo il predetto elenco segnalando i codici fiscali relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle CU presenti nella propria banca dati al 14.7.2021, risultano aver conseguito redditi imponibili 2019 superiori a € 30.000.

Entro il 31.10.2021

Annullamento dei debiti relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono stati segnalati dall'Agenzia delle Entrate in quanto riferiti a soggetti privi del requisito reddituale. L'Agente della riscossione procede in autonomia con l'annullamento senza inviare alcuna comunicazione al contribuente. Quest'ultimo può comunque verificare l'annullamento consultando presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione la propria situazione debitoria.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



FATTURA ELETTRONICA VERSO SAN MARINO

Definito il codice del destinatario

Le Entrate convalidano il codice dell'ufficio tributario del Reverse charge con il documento telematico su «Fatture e corrispettivi»

L'agenzia delle Entrate "convalida" il **codice destinatario 2R4GTO8** registrato dall'ufficio tributario di San Marino per lo smistamento delle fatture elettroniche nell'interscambio con l'Italia.

BONUS 110% E ONERI CESSIONE DEL CREDITO

Gli oneri di cessione del credito sostenuti dall'impresa esecutrice dei lavori e riaddebitati alla committente, per la committente **non sono detraibili ai fini delle imposte** nell'ambito del superbonus 110% (quindi non sono oggetto dell'agevolazione) - possono comunque essere riaddebitati e sono trattati come oneri accessori seguendo lo stesso trattamento iva della prestazione principale

FORFETTARI E BENEFICIO FATTURA ELETTRONICA

Se l'intero fatturato annuo è documentato da fatture elettroniche, l'operatore forfettario può beneficiare della riduzione di un anno dei termini d'accertamento ai fini delle imposte sui redditi (al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, anziché del quinto anno).

NB: Al riguardo, con la risposta 520 del 29 luglio scorso, le Entrate hanno ammesso che non perde il beneficio della riduzione di un anno il soggetto forfettario che sana la violazione di tardiva fatturazione ricorrendo al ravvedimento operoso.

A tutto ciò dovrebbe aggiungersi che, se il forfettario garantisce anche la tracciabilità degli incassi/pagamenti oltre 500 euro, la riduzione dei termini d'accertamento diventa di due anni.



RITENUTA D'ACCONTO BONUS EDILIZI

Bonus edilizi: la ritenuta d'acconto dell'8% prevale su tutte le altre

Ritenuta del 4%

Tutti i condomini sono sostituti d'imposta e, dal 1° gennaio 2007, devono trattenere la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa e sui corrispettivi qualificabili come redditi diversi (articolo 25-ter, del Dpr 600/1973).

Tali pagamenti devono essere eseguiti dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, a pena dell'applicazione della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

I condomini minimi

Per i «condomini minimi» (con non più di otto condòmini, circolare n. 11/E/2014, risposta 4.3), se si è scelto di non nominare l'amministratore, le ritenute del 4% devono «essere effettuate da uno qualunque dei condòmini» (Circolare n. 7/E/2007).

Prevale l'aliquota dell'8%

Nei casi in cui sussiste l'obbligo di applicare la ritenuta dell'8% (cioè nei casi di bonifico parlante), i committenti devono pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle usuali ritenute d'acconto ad essi applicabili, cioè quella del 20% (se il prestatore è un professionista) o del 4% (se il committente è un condominio), in quanto la normativa della ritenuta "speciale" prevale su quella generale.

Il condominio, quindi, non deve operare la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, nei casi di spese sulle parti comuni, detraibili fiscalmente, per le quali, grazie al bonifico «parlante» si applica, all'atto dell'accredito del pagamento, solo la ritenuta dell'8%, trattenuta dalle banche e da Poste italiane Spa prevista dall'articolo 25 del D.L. n 78/2010 (circolare n. 40/E/2010). Lo stesso vale per le fatture dei professionisti emesse al condominio o ad altri sostituti d'imposta, nei casi in cui il relativo pagamento debba avvenire tramite bonifico «parlante».

Pertanto, in tutti questi casi è consigliabile per l'emittente **non indicare** nelle fatture le suddette ritenute d'acconto del 4% e del 20 per cento.